



Tribunale Ordinario di Udine

Sezione seconda civile

DECRETO

Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli,

nel procedimento n. r.g. [REDACTED], introdotto da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

RICORRENTE

letto il ricorso per liquidazione del patrimonio del debitore, in stato di sovrindebitamento ai sensi dell'art. 14 ter L. n° 3/2012, depositato il 19.6.2017;

viste le integrazioni documentali depositate entro il termine assegnato (4.9.2017), poi prorogato al 3.11.2017;

rilevato che:

a) la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto la debitrice ha la residenza nel circondario;

b) la debitrice è in stato di chiaro sovrindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6 comma 2 lett. A L. n° 3/2012, perché ha debiti per oltre € 150.000 (di cui € 116.000 scaduti), e dal lato attivo (limitandosi ai beni effettivamente aggredibili dai creditori) è proprietaria solo di una quota di immobile e di redditi lordi annui che non sono sufficienti nell'immediato a formare la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti e scadute;

c) la debitrice non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n° 3/2012, rivestendo sì la qualità di imprenditore commerciale, ma non essendo fallibile (chiara l'assenza di requisiti dimensionali ex art. 1 L.Fall. nel triennio), né socia illimitatamente responsabile di società fallibile;

d) la debitrice non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n° 3/2012;

rilevato che sono stati depositati:

- l'elenco dei creditori, con indicazione di quanto dovuto a ciascuno;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l'indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata del certificato di famiglia anagrafico;
- l'elenco delle spese correnti ritenute necessarie per il sostentamento personale;
- l'inventario analitico dei beni mobili ed immobili, con indicazione sullo stato di possesso e



degli atti dispositivi posti in essere nel quinquennio;

vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dal dott. [REDACTED] professionista designato dal Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15 comma 9 L. n° 3/2012, integrata il 4.10.2017;

rilevato che al momento non emergono condizioni di inammissibilità, che sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge e che gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale dell'istante;

rilevato che allo stato, anche alla luce delle ricerche integrative svolte dal professionista/OCC, non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che dallo stesso sono esclusi (art. 14 *ter* comma 6 L. n° 3/2012):

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.

Non ne risultano.

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice.

La ricorrente percepisce dal marito, da cui è separata, un assegno mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento. Tale voce evidentemente non rientra nel patrimonio da liquidare.

La ricorrente esercita attività di piccolo imprenditore, da cui ritrae un guadagno. Esaminato l'elenco delle spese mensili correnti e personali fornito dalla ricorrente per consentire la propria dignitosa esistenza, che porta ad una media mensile di € 800 circa, considerato che non fa parte della liquidazione l'importo di € 250 ricevuto per mantenimento (che dunque già rimane a disposizione della debitrice), il limite di esclusione del guadagno dall'attivo di liquidazione in parola va fissato in misura pari ad € 600 mensili. Tutta la parte di guadagno mensile che eccederà tale importo farà parte dell'attivo di liquidazione. Detto limite potrà essere modificato in futuro, su specifica e documentata istanza, che faccia comprendere la sopravvenuta insufficienza della somma rimasta a disposizione.

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile.

Dall'esame dell'inventario non emergono cespiti di tale tipo.

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Il liquidatore dovrà escludere dall'apprensione i beni mobili di cui all'inventario che rientrino nell'elenco di cui agli artt. 514 e 515 c.p.c. (in quest'ultimo caso nel limite di 1/5 del valore complessivo dei beni indispensabili per l'esercizio dell'attività; il calcolo e la susseguente individuazione dei beni esclusi saranno curati dal liquidatore); lo stesso dicasi per il diritto di abitazione sull'immobile in cui vive, acquisito da tempo a suo favore, pacificamente inespugnabile in via separata ed autonoma.

rilevato che non risultano procedure esecutive pendenti a carico della ricorrente;

rilevata l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15 comma 8 L. n° 3/2012;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED];

nomina liquidatore il dott. [REDACTED] (CF [REDACTED]);



ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso l'Agenzia del Territorio, Conservatoria dei RR.II., in relazione a ciascun immobile di cui è proprietaria la ricorrente (anche per quota);

dispone l'annotazione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso il competente Registro delle Imprese;

ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

fissa la data del 26.3.2018 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni immobili o mobili in possesso o nella disponibilità della debitrice, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;

fissa al liquidatore termine al 22.1.2018 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n° 3/2012;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet www.fallimentiudine.com e che sia pubblicato uno stringato avviso di apertura della presente procedura (con rinvio al predetto sito per maggiori approfondimenti) sul quotidiano Messaggero Veneto, pagina riservata alla pubblicità delle vendite disposte dal Tribunale;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria, ogni sei mesi dall'accettazione della nomina, una relazione esplicativa dell'attività svolta;

precisa che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

precisa che sono esclusi dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale i crediti ed i beni indicati in motivazione;

dichiara che dal 19.6.2017 (data di deposito del ricorso) e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Udine, 22/11/2017

Il Giudice
dott. Lorenzo Massarelli

